

LEGGE REGIONALE

Trattamento di previdenza. Ricongiunzione periodi assicurativi

Consiglio Regionale
della Puglia

LEGGE REGIONALE : " Trattamento di previdenza. Ricongiunzione periodi assicurativi".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge :

Art. 1

La ricongiunzione dei periodi assicurativi, ivi compresi quelli figurativi, riscattati o in corso di riscatto presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS, del personale inquadrato con L.R. 3.4.84, n. 16 (Inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi delle LL. 17.8.74, n. 386; 29.6.77, n. 349; 23.12.78, n. 833 e del personale messo a disposizione ai sensi del D.P.R. 616 del 24.7.77 e delle leggi nn. 641/78 e 642/72), per i quali non opera il disposto dell'art. 6 della L. 7.2.79, n. 29, avviene senza oneri a carico del personale interessato.

Art. 2

Le disposizioni di cui alla presente legge sono altresì estese al personale trasferito alla Regione Puglia in osservanza degli artt. 13 e 18 - ultimo comma - del D.P.R. 30.12.72, n. 1036, inquadrato con L.R. 7.6.75, n. 52, al personale di cui alle LL.RR. 29.8.79, n. 55, 12.12.79, n. 76, 20.6.80, n. 71, 25.3.74, n. 18 - art. 87, al personale inquadrato nel Ruolo regionale dal 1 aprile

*Consiglio Regionale
della Puglia*

1972, proveniente dallo Stato, che ha prestato servizio senza soluzione di continuità presso la Sezione Speciale Riforma Fondiaria in Puglia, Lucania e Molise (ora Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia - ERSAP -) prima del servizio reso allo Stato e a tutto il personale proveniente dallo Stato, che abbia prestato servizio precedente in enti diversi ed abbia ottenuto il riconoscimento di questo da parte della Regione Puglia ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio e della retribuzione.

Tale beneficio si estende ai lavoratori per i quali la ricongiunzione parzialmente onerosa sia stata già concessa ed accettata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3

L'onere finanziario, conseguente all'applicazione dell'art. 2 della L. 7.2.79, n. 29, per la ricongiunzione presso la CPDEL dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso gli Enti di provenienza dei dipendenti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge, è posto a carico del bilancio della Regione Puglia.

ART. 4

Agli oneri rivenienti dalla applicazione della presente legge, valutabili preventivamente in L. 1.000.000.000, si fa fronte con

Consiglio Regionale
della Puglia

lo stanziamento già previsto al Cap. 0003020 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987, approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 402 del 20/22.12.1986.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f. (Prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f. (Dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

f. (Dott. Renato Guaccero)

Consiglio Regionale
della Puglia

E' estratto del verbale della seduta del 21.1.1987
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ff(Prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

ff(Dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

ff(Dott. Renato Guaccero)